



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione della circolazione stradale per il transito di un collo eccezionale lungo Via dei Sali, via del Commercio e via delle Macchine il giorno 14 settembre 2026 e, in alternativa, il giorno 15 settembre 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 14, 140 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che individua, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 285/92, quali aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine, stabilendo che i relativi confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali e resi noti mediante idonee indicazioni;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del



Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA L'ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO che l'ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17 marzo 2025;

VISTA la nota del 08 settembre 2026, assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con n. 20133 in pari data, con la quale l'impresa Marraffa S.r.l., con sede in Strada Rospano Zona I, n. 135/D-E, cap 74015 Martina Franca (TA), Partita IVA IT02389620739, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità, in relazione alla necessità del transito di un collo eccezionale lungo via delle Macchine, via del Commercio e via dei Sali, il giorno 14 settembre 2026 e in alternativa il giorno 15 settembre;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dal transito del trasporto eccezionale, al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Il giorno 14 settembre dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del 15 settembre, la ditta Marraffa S.r.l. effettuerà il transito di un carico eccezionale avente le seguenti dimensioni indicative:

- lunghezza: circa m 45,5
- larghezza: circa m 6,55
- altezza: circa m 4,9

Il trasporto del collo eccezionale avverrà percorrendo via Alessandro Volta e via del Commercio in senso opposto al normale senso di circolazione e via dei Sali, con velocità massima consentita di 5 km/h.



Al fine di consentire il transito in sicurezza del convoglio, tenuto conto della particolare sagoma limite dei carichi trasportati, la motrice, il rimorchio e la scorta tecnica sono autorizzati a occupare l'intera carreggiata o la porzione di essa necessaria a garantire il più agevole passaggio dei colli eccezionali lungo la viabilità di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale.

Resta fermo che il presente provvedimento non deve essere in contrasto con le relative prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, relativa alla pratica autorizzativa di riferimento.

Durante l'esecuzione del transito del trasporto eccezionale, gli ulteriori utenti della strada sono tenuti ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dalla scorta tecnica incaricata del convoglio, la quale opera ai fini della regolazione temporanea della circolazione e della gestione in sicurezza del transito.

ARTICOLO 2 – Temporanea soppressione degli stalli di sosta

Al fine di consentire il transito in sicurezza di convoglio eccezionale indicati in premessa, è disposta la temporanea soppressione degli stalli di sosta presenti a bordo carreggiata ed è conseguentemente istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo la corsia che collega le aree portuali dal Varco portuale di Via del Commercio all'area urbana di Marghera, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via dei Sali e l'inizio di Via Alessandro Volta (Ponte Strallato).

La soppressione degli stalli di sosta e il divieto di sosta con rimozione coatta avranno efficacia dalle ore 20.00 del giorno 14 settembre alle ore 5.00 del giorno 15 settembre, al fine di garantire e assicurare la completa disponibilità delle aree interessate con congruo anticipo rispetto al transito dei trasporti eccezionali autorizzati nel periodo di validità della presente ordinanza.

La società Marraffa S.r.l. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione, installazione e mantenimento della prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione coatta, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed è autorizzata a precludere

La società Marraffa S.r.l. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione, installazione e mantenimento della prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione coatta, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, ed è autorizzata, negli orari previsti dalla presente ordinanza, a delimitare e precludere gli stalli di sosta interessati mediante l'impiego di idonei presidi mobili, quali, a titolo esemplificativo, coni, delineatori flessibili, nastro segnaletico o altri dispositivi



equivalenti, purché adeguatamente visibili e tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

La segnaletica dovrà essere posizionata con un preavviso non inferiore a 48 ore rispetto alla data e all'orario previsti per ciascun transito, riportando chiaramente il giorno e la fascia oraria di validità del divieto, e dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza fino al completamento delle operazioni di transito del convoglio eccezionale.



ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

L'impresa Marraffa S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. garantire la presenza della scorta tecnica autorizzata, che dovrà sovrintendere alle operazioni di transito del convoglio in tutte le fasi del percorso, assicurando la piena osservanza delle norme vigenti in materia di trasporti eccezionali;
2. durante il tratto di percorso, far adottare alla scorta tecnica tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione, provvedendo alla chiusura temporanea del traffico, impedendo l'immissione di altri veicoli;
3. prima del transito dovrà essere verificata la liberazione completa della sede stradale da ostacoli, veicoli in sosta o elementi che possano interferire con la sagoma del carico;
4. dovrà far posizionare idonea segnaletica temporanea di preavviso e di divieto di sosta, almeno 48 ore prima delle operazioni, e dovrà verificare il corretto mantenimento della segnaletica fino al termine del transito. La posa in opera dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, e devono riportare le indicazioni del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 19.00 del 14 settembre agosto alle ore 05.00 del 15 settembre;
5. eventuali criticità rilevate lungo il percorso dovranno comportare la sospensione immediata del transito;
6. in caso di condizioni di pericolo o interferenze impreviste, il transito dovrà essere immediatamente interrotto e messo in sicurezza.

Il personale a supporto dell'operazione di trasferimento del collo eccezionale, inclusi i conduttori dei mezzi:

- dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla scorta tecnica, mantenendo la velocità indicata nell'Art. 1 e adeguata alle condizioni del percorso e alla particolare sagoma limite del carico;

Eventuali danni a infrastrutture, manufatti, pavimentazioni o arredi urbani che dovessero verificarsi in occasione del transito del convoglio saranno integralmente a carico dell'Impresa Marraffa S.r.l. che dovrà provvedere al ripristino senza alcun onere per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:



- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia nei giorni 14 e 15 settembre, secondo gli orari e le modalità ivi previste. Qualora, per cause non preventivabili, il transito del trasporto eccezionale non possa essere effettuato nelle date sopra indicate e venga posticipato al giorno successivo, le medesime disposizioni, compresi gli orari di validità, la soppressione degli stalli di sosta e il divieto di sosta con rimozione coatta, si intendono automaticamente applicabili, in via alternativa, ai giorni 15 e 16 settembre, con le medesime modalità e prescrizioni.

Al termine del transito e comunque cessate le esigenze che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, dovranno essere ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione e di sosta mediante la rimozione della segnaletica temporanea installata.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli